



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



ALLEGATO
DETERMINAZIONE N. 1405_ PROT. 29586 DEL 29/12/2023

BANDO PUBBLICO REGIONALE
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI AIUTI PER LA SOTTOMISURA
“AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE”

PNRR MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”
COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”
INVESTIMENTO 2.3 “INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE”

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 30.346.119,46

Sommario

Art. 1 Finalità

Art. 2 Riferimenti normativi

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Ambito territoriale

Art. 5 Soggetti responsabili dell'attuazione

Art. 6 Dotazione finanziaria

Art. 7 Beneficiari

Art. 8 Interventi finanziabili

Art. 9 Spese ammissibili, non ammissibili, doppio finanziamento e cumulo

- 9.1 Per l'investimento previsto sono ammissibili le seguenti spese
- 9.2 Per l'investimento previsto non sono ammissibili le seguenti spese
- 9.3 Cumulo e divieto di doppio finanziamento

Art.10 Criteri intensità di aiuto e anticipazione

Art.11 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno (DDS) e documentazione allegata

- 11.1 Termini di presentazione della domanda di sostegno
- 11.2 Modalità di presentazione
- 11.3 Documentazione da trasmettere unitamente alla domanda di sostegno
- 11.4 Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno (prima della concessione del sostegno)

Art. 12 Criteri di selezione delle domande di finanziamento

Art. 13 Modalità di valutazione e approvazione della domanda di sostegno (DDS)

Art. 14 Approvazione graduatoria unica regionale

Art. 15 Obblighi del soggetto beneficiario

Art. 16 Modalità di gestione degli interventi

Art. 17 Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese e controlli

- 17.1 Anticipo
- 17.2 Saldo
- 17.3 Norme generali sulla corretta effettuazione delle spese
- 17.4 Tracciabilità dei pagamenti
- 17.5 Controlli in loco ed ex post

Art.18 Modifiche dell'avviso

Art.19 Modifiche/variazioni del progetto

Art. 20 Proroga

Art. 21 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Art.22 Responsabile del bando

Art.23 Tutela della privacy

Art.24 Meccanismi sanzionatori

Art.25 Potere sostitutivo

Art.26 Soccorso istruttorio

Art.27 Impugnativa

Art.28 Disposizioni finali

Art. 1 **(Finalità)**

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con il presente avviso, “finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”, la Regione Sardegna, in qualità di soggetto attuatore, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l’ammodernamento dei macchinari agricoli, nell’ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”- Sottomisura - ammodernamento delle macchine agricole”, del PNRR, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 413219 del 8 agosto 2023. L’investimento M2C1In 2.3. contempla l’erogazione di un contributo in conto capitale a fondo perduto per l’ammodernamento del parco macchine agricole, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l’efficientamento della produzione agricola.

Sono ammessi unicamente investimenti che rispettino i vincoli legati al principio DNSH ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852; gli interventi, inoltre, devono fornire un contributo (tagging) al digitale pari almeno al 50% delle risorse finanziarie disponibili della sottomisura.

La Regione Sardegna quale soggetto attuatore dà piena attuazione alla sottomisura, per la parte di competenza, garantendone l’avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi, e concluderla nella forma, nei modi e nei tempi indicati, nel rispetto delle scadenze europee.

L’erogazione delle risorse a valere del presente bando è sottoposta a clausola sospensiva in relazione al raggiungimento di target previsto dal PNRR per l’Investimento 2.3.

Art. 2 **Riferimenti normativi**

- Decreto Legge dell’11 novembre 2022, n. 173, articolo 3, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e 2 “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c), 108 e 109;
- il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime “de minimis” concessi dallo Stato;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- D.I. 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e in particolare, l’articolo 6 il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.

1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID 19;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che "*le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*";
- l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti all'Ispettorato generale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l'articolo 8 comma 5 del decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce "*al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea*";
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";
 - Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-Legge n. 77 del 2021;

- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione”*;
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che introduce nuove disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
- Regolamento (UE) 2020/852, che all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;*
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Operational Arrangement denominato Accordo (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano 4 Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la somma di euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00) per l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell'ambito della Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*, Componente 1

“Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”;

- Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- l’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina il principio di unicità dell’invio;
- Decreto ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, con il quale è stato adottato il bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l’erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell’olio extravergine di oliva;
- Decreto del Ministro n. 53263 del 2 febbraio 2023, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2023 al n. 318, con il quale è stato disposto il riparto in favore delle Regioni e Province autonome della complessiva somma di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000 di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 413219, del 8 agosto 2023 recante la definizione delle modalità di Emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole” - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare; Visto, in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Ministro n. 53263 del 2 febbraio 2023 che stabilisce che le modalità di attuazione degli interventi regionali relativi alla somma di euro 400 milioni, da destinare alla sottomisura “ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale;
- Circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;
- Circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- Circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, recante il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- Circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

- Circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in 5 relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;
- Circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto “*Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento*” alla C.E.;
- Circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al “*Monitoraggio delle misure PNRR*”;
- Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28 riguardante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*”;
- Circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022 n. 29 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l’allegato “*Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR*”;
- Circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022 n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate “*Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*”;
- Circolare MEF del 22 settembre 2022, n. 32 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR;
- Circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022 n. 33 “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;
- Circolare MEF del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- Circolare MEF del 2 gennaio 2023, n. 1 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Circolare RGS del 13 marzo 2023, n. 10 - Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;
- Circolare RGS del 22 marzo 2023 n. 11 - Registro Integrato dei Controlli PNRR - contenente Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target;
- Circolare RGS del 14 aprile 2023, n. 16 recante “*Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informatico ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target previsti nella Componente e nell’Investimento del PNRR;
- il combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;
- l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita il 2 agosto 2023;

- il PNRR è un programma “performance-based”, incentrato sul raggiungimento di milestone e target (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che, pertanto, il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena responsabilità dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” per i quali le Regioni e Province autonome sono Soggetti attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, il mancato raggiungimento dei quali può comportare l’interruzione dei pagamenti da parte della Commissione europea (CE);
- ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;
- l’intervento rappresenta misura analoga a quelle finanziate ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE 1305/2013 e le modalità di attuazione disciplinate dal presente bando quadro prevedono la ripartizione alle Regioni e Province autonome delle risorse disponibili, da erogare per il tramite degli Organismi Pagatori competenti per il FEASR e demandano alle Regioni stesse la gestione del procedimento amministrativo;
- i cambiamenti climatici in atto rendono sempre più frequenti le emergenze legate a stati di siccità che coinvolgono anche il settore agricolo le cui produzioni di qualità dipendono strettamente dalla possibilità di irrigare le colture, in particolare proprio quelle a maggiore valore aggiunto;
- il Piano Strategico della PAC 2023/27 (PSP), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, individua l’adattamento ai cambiamenti climatici e la razionalizzazione dell’uso dell’acqua per fini irrigui quale uno degli obiettivi prioritari da perseguire, esplicitando che il relativo fabbisogno viene soddisfatto in modo complementare dai fondi del PNRR;
- in coerenza con gli obiettivi delle politiche di settore e, in particolare con la programmazione PAC 2023/27, riservare specifica attenzione alle tecnologie che consentono di razionalizzare l’impiego dell’acqua per uso irriguo;
- destinare l’aiuto alle imprese agricole e alle imprese agromeccaniche ai fini di un complessivo ammodernamento del parco macchine in coerenza con la diffusione delle migliori tecnologie disponibili che consentono un minore impatto ambientale del settore agricolo, e che in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato, per le imprese agromeccaniche si applica il regime “de minimis” di cui all’articolo 3, comma 2 del Reg. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e per le aziende agricole – le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria – si applica il Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022;

Art. 3 **Definizioni**

Ai fini del presente bando si intende per:

“Soggetti beneficiari”: imprese agro-meccaniche e le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all’allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

“Amministrazione centrale titolare di intervento”: il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, quale amministrazione responsabile dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

“Ispettorato generale per il PNRR”: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

“Prodotto agricolo”: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

“Rendicontazione di milestone e target”: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

“Soggetto attuatore”: Regione Sardegna ai sensi del DM 2 febbraio 2023 e successivi;

“Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

“Corruzione”: così come definita nell'allegato alla Circolare MEF RGS n. 21/2021., nonché richiamata dalla normativa comunitaria, tra cui il Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e l'art. 22 regolamento (UE) 2021/241 fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

“DNSH”: principio “Do No Significant Harm”, sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;

“Frode”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- ✓ all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- ✓ alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- ✓ alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

“Giovane agricoltore”: agricoltore quale definito dallo Stato membro nel suo Piano Strategico della PAC, di cui al punto (33) (65) della sezione 2.4 degli Orientamenti;

“Impresa”: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

“Impresa in difficoltà”, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.

Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore

alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5

e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

“Intervento”: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente bando, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

“Avvio dei lavori del progetto o dell'attività”: data di inizio dell'attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima – punto (33) 57, della sezione 2.4 degli Orientamenti;

“Milestone” (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

“Ministero - Amministrazione centrale titolare di intervento”: il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, quale amministrazione responsabile dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

“Missione”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle 8 sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;

“Organismo Pagatore”: Organismo Pagatore: Autorità competente, con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell'ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Per la Regione Sardegna, l'Organismo Pagatore è ARGEA;

“SIAN”: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

“PNRR” (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

“Sistema ReGiS”: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e

di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;

“Target”: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

“Tagging”: principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale.

Art. 4

Ambito territoriale

Il presente bando si applica sull’intero territorio della Regione Sardegna.

Art. 5

Soggetti responsabili dell’attuazione

1. ARGEA Sardegna è l’ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e pagamento presentate sulla sottomisura oggetto del presente bando. ARGEA riceve le domande, provvede a individuare il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 40/1990 e s.m.i.

2. La struttura responsabile del procedimento istruttorio è, pertanto, ARGEA Sardegna, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

Argea Sardegna è l’Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti.

Art. 6

Dotazione finanziaria

Gli interventi a valere sul presente Bando sono “Finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU”. La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Sardegna, decreto del MASAF n° 413219 del 08.08.202 per la sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli” che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”, è pari ad euro 30.346.119,46.

Il 50 % delle risorse a valere sul presente bando sono destinate al tagging 084.

Art. 7

Beneficiari

I beneficiari del presente aiuto sono le imprese agro-meccaniche e le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all’allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

2. I soggetti di cui al precedente comma, alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
- b) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
- c) le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere Imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- d) essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” (Codice dei contratti – d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);

e) nel caso di investimenti di cui all'articolo 7, comma 4, lett. b), impegnarsi a sostituire altro veicolo di proprietà del medesimo soggetto beneficiario.

3. Gli aiuti di cui all'articolo 7 in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- c) le imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, punto (59) del Regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 8

Interventi finanziabili

Si considerano finanziabili i seguenti investimenti:

- a) Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;
- b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;
- c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque;
- d) Spese generali.

N.B. Per essere ammessi a finanziamento, gli investimenti dovranno rispettare quanto previsto dal PNRR relativamente al DNSH - "Do No Significant Harms"; al TAGGING digitale, ambientale e climatico e agli Indicatori Comuni

DNSH

Tutte le misure ricomprese nel PNRR devono essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (- do no significant harm - DNSH). Si tratta di uno dei principi trasversali cardine di cui garantire e comprovare l'osservanza nell'attuazione di tutti i progetti del PNRR, di grande rilievo, inoltre, al fine di qualificare la spesa pubblica prodotta tramite l'impiego delle risorse finanziarie di derivazione europea.

Il mancato rispetto di tale principio renderebbe la spesa prodotta non rendicontabile alla Commissione Europea e, pertanto, non rimborsabile dal MASAF alla Regione.

La base normativa regolamentare (art. 18 Regolamento (UE) 2021/241) è stata tradotta dal MASAF nel D.M. n. 413219 del 8/8/2023.

Tale Decreto contiene la scheda da applicare e le previsioni da osservare nei progetti (Scheda A), inclusa la documentazione da trasmettere, al fine di rispettare il principio del DNSH ex-ante ed ex-post nonché mette a disposizione una check list di autocontrollo.

Quanto riportato nella scheda A consente di verificare e garantire il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo".

Il vincolo del rispetto del principio del DNSH si traduce in una valutazione di conformità degli interventi da eseguirsi ex ante – cioè in fase di presentazione della proposta progettuale - ed ex post – cioè in fase acquisto del macchinario o realizzazione dell'investimento.

TAGGING DIGITALE, AMBIENTALE E CLIMATICO

Per fare fronte ai cambiamenti climatici e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ogni progetto finanziato nell'ambito dei fondi PNRR deve contribuire alla transizione verde e, laddove pertinente, anche alla transizione digitale.

A tal fine, ad ogni Misura vengono associati dei TAG (Campi di Intervento) che presentano dei coefficienti in percentuale legati a clima, ambiente e digitale.

Tali valori servono a determinare la quantità di risorse finanziarie a livello nazionale, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Pertanto, ogni progetto dovrà garantire un contributo al clima e all'ambiente consistente nel sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle imprese e/o un contributo al digitale.

L'intervento M2C1-I2.3, per quanto attiene alla sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione", fornisce un contributo (tagging) al digitale pari al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la sottomisura

I tag della sottomisura sono conformi agli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) n. 241/2021.

Con riferimento al tagging, i campi di intervento per la sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" sono:

- lo 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) con un contributo pari al 50% delle risorse disponibili;
- lo Z023 (Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare).

Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnica richiesta per la verifica del DNSH.

INDICATORI COMUNI

Gli indicatori comuni rispecchiano i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano e sono utilizzati per riferire sul progresso dei singoli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della misura.

11 Gli indicatori comuni applicabili alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" sono:

- il 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole; medie; grandi)];
- il 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole; medie; grandi)];
- il 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie; grandi)]. Anche i riferimenti utili per il monitoraggio degli indicatori comuni potranno essere dedotti nell'ambito della relazione tecnica.

Art. 9

Spese ammissibili, non ammissibili, doppio finanziamento e cumulo

9.1 Per l'investimento previsto sono ammissibili le seguenti spese:

- a) Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;
- b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;
- c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque;
- d) Spese generali.

a) Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;

a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni delle macchine ammesse:

a1. Macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, **che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:**

- 1) presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
- 2) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
- 3) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;
- 4) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- 5) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.

a2. Macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.

a3. Macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (es. automazione e digitalizzazione dell'alimentazione animale); macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.

N.B. Per tali macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
- 2) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

Qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano. Si precisa che il punto a) non riguarda i veicoli fuoristrada.

b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;

Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia Veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali) che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- 1) siano dotati di motore elettrico o a biometano.

In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;

- 2) siano destinati ad attività agricole o zootecniche.

L'acquisto dei veicoli sopra indicati è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo".

Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito

c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque

Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso remote sensing (ad es. dati satellitari Sentinel 2) e/o proximal sensing (ad es., dati da drone, da sensori o da centraline a terra) per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui (es. tecnologie di irrigazione a pioggia a rateo variabile).

In questo ambito i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di smart technologies per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere costituiti da:

- beni materiali, per i quali si fa riferimento all'Allegato A della legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0");
- beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016 (Beni immateriali come (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0").

d) Spese generali

come onorari di architetti, ingegneri, dottori agronomi, dottori forestali e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica fino al 12%, per spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori ed alle asseverazioni, sulla spesa ammessa.

9.2 Per l'investimento previsto non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- b) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- c) investimenti destinati alla mera sostituzione di impianti ed attrezzature già presenti in azienda, che non comportino un miglioramento tecnologico e un minore impatto ambientale;
- d) opere di manutenzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- e) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- f) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- g) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.

Non sono in ogni caso autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Si precisa che l'investimento in Leasing o il noleggio in qualsivoglia tipologia non è ammesso.

I progetti **non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto** in conformità all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2472.

9.3 Cumulo e divieto di doppio finanziamento

L'eventuale cumulo degli aiuti di cui al presente decreto, con altri aiuti di stato o qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, è disciplinata in conformità alla normativa europea applicabile e alla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33³.

In merito al "divieto di doppio finanziamento" si precisa che il costo relativo al presente intervento non potrà essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa

³ Per maggiori dettagli si veda la Circolare RGS-MEF n. 33/2021 – pubblicata sul sito internet del MEF, all'indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/circolari/2021/circolare_n_33_2021, e disponibile sul sito MASAF <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1802>

Art. 10

Criteria, intensità di aiuto e anticipazione

1. Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

2. L'aliquota di contributo applicabile, è pari a:

a) il 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili;

b) l'80 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori.

La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al precedente articolo 9, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), e a euro 70.000,00 per il punto b).

Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00.

Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00.

In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.

3. Sarà possibile l'erogazione di una anticipazione finanziaria pari fino al 30% della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario ad ARGEA corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS.

L'erogazione del contributo al beneficiario è subordinata all'effettiva disponibilità sul bilancio della Regione Sardegna delle risorse finanziarie che, sulla base del DM n. 413219 del 8 agosto 2023, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovrà trasferire alla regione e al corretto adempimento delle procedure di gestione dei relativi flussi finanziari.

Il progetto di investimento dovrà essere attuato secondo uno specifico cronoprogramma procedurale e di spesa.

Il termine ultimo per il completamento degli investimenti è fissato al 31 dicembre 2025.

Non sono ammesse proroghe del suddetto termine.

Entro 30 giugno 2026 erogazione a saldo del contributo per tutti i beneficiari.

Gli investimenti previsti dal progetto non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto.

Le date di inizio e fine del progetto devono essere indicate nella domanda, sono vincolanti e possono essere concesse proroghe solo qualora siano in linea con le tempistiche del PNRR.

Di seguito si presenta un cronoprogramma completo delle fasi procedurali ed attuative del bando che definisce la data limite entro la quale perfezionare la singola procedura.

Si rammenta che la definizione delle tempistiche è legata alla corretta attuazione del PNRR da parte del Governo italiano e pertanto non derogabile così come di seguito riportata:

- Entro il 31 dicembre 2023 - Pubblicazione dei bandi regionali;
 - Entro il 31 marzo 2024 – Termine di acquisizione delle domande di sostegno;
 - Entro il 31 maggio 2024 - Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna e di ARGEA ed i relativi link saranno comunicati al MASAF;
 - Entro il 15 giugno 2024 – Trasmissione al MASAF, da parte di ARGEA, dell'esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l'indicazione delle somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, ai fini della successiva riassegnazione delle risorse da parte del Ministero, in attuazione di quanto previsto al punto 1) della Sezione II;
 - Entro il 30 giugno 2024 – Riassegnazione da parte del MASAF delle risorse eccedenti di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3) della Sezione II
 - Entro il 31 dicembre 2024 – Erogazione del contributo in favore di almeno il 70% dei beneficiari (M2C1-7 target UE);
 - Entro il 31 dicembre 2025 - Completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari;
- Entro il 30 giugno 2026 - Erogazione del contributo per tutti i beneficiari (M2C1-8 target UE).

Art. 11

Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno (DDS) e documentazione allegata

11.1 Termini di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata, sottoscritta ed inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sezione ARGEA dal 15.02.2024 al 31.03.2024.

Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

11.2 Modalità di presentazione

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99.

La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (ARGEA).

Il Fascicolo Aziendale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve risultare confermato e aggiornato ai sensi dell'articolo 43 del Decreto-Legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazione nella Legge 120/2020.

Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità online messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARGEA disponibile mediante il portale SIAN sezione ARGEA anche per il tramite:

- di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato;
- di un Professionista iscritto a Ordini o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega e/o mandato.

È obbligatorio inserire all'interno del Fascicolo Aziendale i campi relativi i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta certificata (PEC).

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione dell'avviso.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente mediante codice OTP – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore).

11.3 Documentazione da trasmettere unitamente alla domanda di sostegno

A pena di irricevibilità alla domanda di sostegno dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Relazione Tecnica, stampata nonché sottoscritta digitalmente dal tecnico professionista tramite perizia asseverata e dal soggetto richiedente.

La Relazione Tecnica darà evidenza, tra l'altro, di:

1. - cronoprogramma procedurale che dettagli le singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso, nonché le singole fasi dell'intervento; contestualmente, il proponente dovrà impegnarsi a comunicare ad ARGEA l'avvio degli investimenti la loro conclusione, anche ai fini dell'implementazione del Sistema ReGiS;
2. - cronoprogramma finanziario delle opere, con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno sottoscritto digitalmente dal proponente e dal tecnico incaricato. - quadro economico del progetto;
3. - indicazione precisa della tipologia di intervento;
4. - garanzia circa il rispetto del principio DNSH;
5. - garanzia circa il rispetto del principio di tagging previsto dal regolamento (UE) 2021/241 anche tenuto conto del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e il regolamento (UE) 2020/852.
6. Ogni progetto deve essere associato ad uno specifico tag di misura e agli indicatori comuni di riferimento. Relativamente all'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, il tag è:
 - 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) con un contributo pari al 50% delle risorse disponibili;
 - lo Z023 (Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare).(per maggiori informazioni si faccia riferimento agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2021/241 e a quanto indicato sulla Sezione VII del DM n. 413219, del 8 agosto 2023, oltre al regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia e al regolamento (UE) 2021/2139).
7. Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnica nonché dalla documentazione a corredo dell'istanza nel rispetto della scheda A richiesta per la verifica del DNSH.
8. Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori comuni, quelli previsti sono:

- il 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole comprese le micro; medie; grandi)];
- il 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole comprese le micro; medie; grandi)];
- il 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie; grandi)].

Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione VII del DM n. 413219 del 8 agosto 2023, e al regolamento (UE) 241/2021.

Nella Relazione Tecnica dovrà essere, altresì, confermato che, per l'operazione proposta, nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per la stessa non sono necessari permessi o autorizzazione.

Layout con la rappresentazione ex ante ed ex post dell'intervento.

Per gli impianti e per l'acquisto di macchine, attrezzature e spese tecniche è necessario adottare una procedura di selezione, basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa, in originale di ditte del settore, secondo quanto previsto dall'applicativo SIAN gestione "preventivi per DDS".

Per le spese tecniche non dovrà essere utilizzato l'applicativo SIAN. I preventivi devono essere resi da fornitori diversi ed indipendenti e dettagliati con l'indicazione degli importi delle voci/macro-voci di spesa presenti.

I preventivi devono riferirsi allo stesso tipo di bene per quantità e caratteristiche tecniche in modo tale da essere confrontabili.

Per le voci di costo relative a beni per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, dovrà essere presentata una relazione tecnico - economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

PREVENTIVI

Per gli impianti e per l'acquisto di macchine, attrezzature e spese tecniche è necessario adottare una procedura di selezione, basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa, in originale di ditte del settore.

I preventivi dovranno essere accompagnati dalla istanza di richiesta da parte del beneficiario all'azienda fornitrice, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.

I preventivi, redatti su carta intestata della ditta fornitrice e/o venditrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F. e/o P.IVA, dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione dello stesso;
- la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura;
- prezzo del bene e l'aliquota IVA cui è sottoposto;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice;
- dichiarazione (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado;
- dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

dichiarazione di conformità o dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE “Direttiva Macchine” relativamente a impianti, macchinari ed attrezzature. In assenza di tale dichiarazione è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto beneficiario garantisce la conformità del macchinario alle previsioni della direttiva e s.m.i.;

copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del beneficiario (titolare o legale rappresentante della ditta).

Altra documentazione a comprova dei requisiti relativi ai criteri di selezione.

DSAN (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) relativa all'assenza di conflitti di interessi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR (Allegato F);

DSAN relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, ivi compresa la dichiarazione sul Titolare effettivo (Allegato G);

11.4 Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno (prima della concessione del sostegno)

L'Amministrazione provvederà a richiedere, ai soggetti finanziabili in base alla graduatoria definitiva, la documentazione di seguito indicata.

- Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista.

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

- a) l'atto costitutivo e/o lo statuto;
- b) copia dell'atto deliberativo contenente:
 - 1) l'approvazione del progetto d'investimento nonché il mandato al legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno e ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - 2) l'assunzione dell'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento.

Art 12

Criteri di selezione delle domande di finanziamento

I criteri di selezione delle domande di finanziamento ed i relativi punteggi sono sotto riportati sono connessi agli obiettivi prefissati dalla Misura del PNRR

Criterio di priorità

- a) riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;
- b) miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda;
- c) riduzione della perdita di nutrienti, mantenimento e recupero della fertilità dei suoli;
- d) riduzione dell'uso dei fertilizzanti;
- e) dimostrazione dell'adesione al sistema Biologico e altre certificazioni di qualità (es. SQNPI);
- f) possesso di certificazioni di processo/prodotto o energetiche;
- g) nessun consumo di suolo;
- h) benessere animale e riduzione delle vendite di antimicrobici per gli animali d'allevamento;
- i) risparmio della risorsa idrica e utilizzo di acque reflue;
- j) salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
- k) conservazione della biodiversità e tutela degli ecosistemi;
- l) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

Pertanto, le domande di sostegno verranno valutate sulla base dei sottoindicati criteri di priorità, nel rispetto dei principi previsti dalla Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” - Sottomisura - ammodernamento dei macchinari agricoli - del PNRR, e nel rispetto di quanto previsto nel D.M. n. 413219 del 8 agosto 2023.

Criteri di selezione nel rispetto di quanto previsto nel D.M. n. 413219 del 8 agosto 2023.	
Criterio di priorità	Punti
L'azienda è ubicata in zona vulnerabile ai nitrati	4
L'azienda aderisce a uno dei sistemi di qualità (UNI ISO 9000, UNI EN ISO 2205:2008, UNI ISO 22000, ISO 14001 EMAS, BRC, IFS, o altre certificazioni)	1
L'azienda aderisce al sistema di produzione biologica	3
L'azienda aderisce al sistema di produzione SNQPI	2
L'azienda è assicurata sul rischio agricolo per calamità naturali, per avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5
L'azienda è ubicata prevalentemente in area ricadente all'interno della Rete Natura 2000	1
L'azienda è ubicata prevalentemente in area a rischio idrogeologico	1
L'azienda è ubicata prevalentemente in zona svantaggiata	1
L'azienda è condotta da un giovane agricoltore	3
L'azienda ha una dimensione economica compresa tra 15.000 e 250.000 euro di Produzione Standard	2
Il progetto consente una riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari	1
Il progetto non comporta il consumo o la degradazione del suolo	1
Il progetto determina il risparmio della risorsa idrica e utilizzo di acque reflue	2
Il progetto consente la riduzione dell'utilizzo dei fertilizzanti	1
Il progetto consente la riduzione della perdita di nutrienti, mantenimento e recupero della fertilità dei suoli	2
Il progetto consente il miglioramento delle condizioni di benessere animale e la riduzione delle vendite di antimicrobici per gli animali allevamento	1
Il progetto consente la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili	2
Il progetto consente la conservazione della biodiversità e la tutela degli ecosistemi	2

La soglia minima di accesso alla misura è pari a tre punti.

Art.13

Modalità di valutazione e approvazione della domanda di sostegno (DDS)

Scaduto il termine per la presentazione della domanda di sostegno, le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata ed il possesso dei requisiti di accesso.

È in ogni caso applicabile quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di soccorso istruttorio.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti nell'avviso regionale e dalla legislazione nazionale e comunitaria di riferimento.

I controlli comprendono, in particolare, la verifica dei seguenti elementi:

a) il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), tenuto conto degli Orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio in conformità alle indicazioni di cui al decreto ministeriale del 8 agosto 2023;

- b) il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale, e in conformità con il decreto del 2 febbraio 2023;
- c) il rispetto, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani, del diritto al lavoro delle persone con disabilità (art 47 del D.L. 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali;
- d) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241; - l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo" così come aggiornata nella Circolare MEF RGS n. 27/2023 che adotta l'Appendice tematica "Rilevazione delle titolarità effettive";
 - la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR;
- e) i requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- f) il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- g) il rispetto dei criteri di selezione, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR;
- h) l'ammissibilità dei costi dell'operazione e la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione.

Con riguardo, specificamente, all'accertamento del Titolare Effettivo, sarà tenuta in debito conto la Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, con la quale sono state emanate le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori"; la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 nonché l'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007, adottata con la Circolare MEF – RGS n. 27 del 15/09/2023.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1) criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2) criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
- 3) criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopra descritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale

“assenza di titolare effettivo”. La non individuazione del titolare effettivo può essere un indicatore di anomalia e profilo di rischio da segnalare alle competenti autorità ai fini della prevenzione e repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.

In particolare:

a) In caso di società, (per titolare effettivo) si intende:

i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta;

ii. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio è fatto salvo il diritto degli Stati Membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo.

Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 22 circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust, (per titolare effettivo) si intende:

iii. il costituente; iv. il o i «trustee»; v. il guardiano, se esiste; vi. i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; vii. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust (per titolare effettivo) si intende:

la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

Il controllo sull'effettiva titolarità è effettuato sul 100% delle autodichiarazioni grazie all'interoperabilità del sistema informativo ReGiS con altri sistemi informativi esterni, al fine di supportare le attività di rilevazione/ricerca delle “titolarità effettive”, è, altresì, possibile acquisire a sistema, informazioni aggiuntive rispetto ai dati acquisiti attraverso le comunicazioni rese dai Soggetti interessati.

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute, verrà redatta la graduatoria provvisoria, sulla base della disponibilità finanziaria prevista.

Art. 14

Approvazione graduatoria unica regionale

1. A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute ARGEA Sardegna formulerà la graduatoria provvisoria, sulla base della disponibilità finanziaria prevista.
2. La graduatoria dovrà contenere l'elenco delle domande ammesse e finanziabili (compresa l'eventuale ultima domanda parzialmente finanziabile), l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e l'elenco delle domande non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio. Sarà predisposto, altresì, l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.
3. La pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale ARGEA e della Regione Sardegna equivarrà a notifica ai proponenti.
4. Avverso la suddetta graduatoria, entro 10 giorni, sarà possibile procedere alla presentazione di istanze di riesame, debitamente motivate e documentate, con invio a mezzo PEC. Conseguentemente alle istanze di riesame, l'ARGEA provvederà al riesame delle stesse.
5. Il procedimento terminerà con approvazione della graduatoria definitiva entro il 31 maggio 2024.

Le domande di sostegno saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

ARGEA valuterà eventuali scorrimenti delle graduatorie per effetto di rifinanziamenti del bando dovuti a nuove risorse e/o economie.

Avverso la suddetta graduatoria, entro 10 giorni, sarà possibile procedere alla presentazione di istanze di riesame, debitamente motivate e documentate, con invio a mezzo PEC al seguente indirizzo arkea@pec.agenziaarkea.it.

La graduatoria dovrà essere pubblicata sul sito ARGEA e della Regione Sardegna e il relativo link dovrà essere comunicato al MASAF.

Concessione del finanziamento

A seguito dell'approvazione delle graduatorie definitive, il Responsabile del Procedimento dovrà acquisire preliminarmente la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati necessari a confermare l'esito istruttorio ed il punteggio finale attribuito.

In caso di difformità rispetto a quanto indicato in domanda, adotterà i provvedimenti conseguenti in relazione al posizionamento in graduatoria.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa dal beneficiario, unicamente a mezzo PEC, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il decreto individuale di concessione dovrà contenere il CUP generato dall'amministrazione che dovrà successivamente essere apposto sugli atti prodotti da ARGEA nonché, ad opera del beneficiario, su tutti i titoli di spesa, comprese le fatture elettroniche nonché sull'atto d'obbligo di ammissione al finanziamento relativo alla richiesta di formale accettazione da parte dei beneficiari del finanziamento di tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto.

L'atto d'obbligo notificato via PEC dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario interessato e restituito sempre a mezzo PEC all'Amministrazione entro 10 giorni dalla data di ricezione.

Il decreto di concessione dovrà altresì contenere i relativi codici rilasciati dal Registro Aiuti di Stato SIAN. L'efficacia dell'atto d'obbligo (Allegato E), debitamente sottoscritto dal soggetto beneficiario, decorre dalla data di acquisizione da parte della Regione.

Art.15

Obblighi del soggetto beneficiario

Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il soggetto beneficiario garantisce:

- il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 2021;
- che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852), al tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani del diritto al lavoro delle persone con disabilità (articolo 47 del D.L. 77/2021 e Circolare DPCM 30/12/2021) e del superamento dei divari territoriali;
- che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di cumulo e assenza di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
- che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali 27 grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa – Next Generation EU, utilizzando la frase “Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;
- che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del soggetto attuatore, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 2018/1046;
- che sia data piena attuazione agli interventi e siano avviate tempestivamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi, e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte alla Regione eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
- l'adozione di un sistema di contabilità separata. Per “contabilità separata” si intende l'obbligo di far transitare le risorse concesse su un conto corrente intestato al beneficiario espressamente dedicato e, dunque, separato al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR
- che siano effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute,

nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;

- l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati così come da aggiornamento Circolare MEG RGS n. 27/2023 -Appendice Tematica "Rilevazione delle titolarità effettive";
- che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con milestone e target associati alla misura;
- che siano forniti alla Regione le informazioni, dati e documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;
- che sia consentito e favorito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Regione o dal Ministero titolare dell'intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i soggetti beneficiari;
- che sia corrisposto a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione;
- di non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- di mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell'impegno.

Art.16

Modalità di gestione degli interventi

L'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del "doppio finanziamento" e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

L' ARGEA assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici circa l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo").

Il Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e il D.Lgs. 125/2019, nel fornire i criteri per l'individuazione esatta del titolare effettivo, evidenziano l'elevata probabilità che il titolare dell'azienda e l'effettivo beneficiario dell'attività dell'azienda stessa non coincidano. Di qui l'eventuale duplicazione della dichiarazione. Tutte queste previsioni normative sono state recepite, da ultimo, anche dal Piano Nazionale Anticorruzione – PNA - approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 (nonché dal PTPCT 2022-2024 del MASAF registrato presso l'UCB il 26.05.2022 al n.6212 ed alla Corte dei Conti il 31.05.2022 al n. 692).

Fase di affidamento incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di selezione progetti.

Prima dell'assegnazione dell'incarico o della sottoscrizione del contratto del personale coinvolto nella procedura di selezione dei progetti, è prevista l'esecuzione del controllo formale al 100% delle dichiarazioni rese dal medesimo personale al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo.

In particolare, sarà:

- verificato l'avvenuto rilascio delle dichiarazioni da parte del personale coinvolto nel processo di selezione - accertandosi che il personale (sia interno che esterno all'Ente Territoriale) direttamente coinvolto nel processo di istruttoria e valutazione delle candidature/proposte progettuali (es. RUP e/o membri dei comitati/commissioni di valutazione in caso di procedure valutative) abbia rilasciato al proprio responsabile una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità;
- verificata la correttezza formale delle dichiarazioni – accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano state rese (e sottoscritte) da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della produzione delle Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio - DSAN;
- verificata la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente – assicurandosi che le stesse dichiarazioni siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) e in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;
- prevista (eventualmente) la modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconvertibilità o incompatibilità dichiarate o, comunque, di un rischio di conflitto di interessi rilevabile già all'interno della dichiarazione che potrebbe compromettere la procedura. La documentazione riguardante i controlli e le verifiche svolti ex ante sarà archiviata e conservata e, su specifica richiesta, esibita ai competenti organi di controllo durante le verifiche/audit di competenza.

Fase di istruttoria delle domande di partecipazione all'avviso di selezione.

Prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, si provvederà all'esecuzione del controllo formale al 100% dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dai partecipanti all'avviso ai fini della verifica del titolare effettivo, della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e della non sussistenza del doppio finanziamento.

In particolare, sarà:

- verificato l'avvenuto rilascio dei dati e delle dichiarazioni da parte dei soggetti proponenti, accertando che abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo nonché rilasciato idonea autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto;

- verificata la correttezza formale delle dichiarazioni, accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interesse, di non sussistenza di doppio finanziamento e le comunicazioni dei titolari/destinatari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico avviso;
- verificata la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente, assicurandosi che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo siano coerenti con i format predisposti e/o previsti dall'avviso e, in particolare, che le dichiarazioni in merito all'assenza di conflitto di interessi e assenza del doppio finanziamento siano state rese, comunque, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) ed in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

Fase di ammissione a finanziamento e assegnazione delle risorse

Prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, si provvederà all'esecuzione di controlli specifici sui dati resi dai soggetti proponenti in merito al titolare effettivo. In particolare, sarà:

- verificato il titolare effettivo dei soggetti selezionati, individuando il "titolare effettivo" e adottando misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che si abbia certezza dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. Tale verifica sarà effettuata attraverso accesso ai servizi forniti dalle CCIAA.

Qualora l'elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, ARGEA potrà prevedere di effettuare un campionamento basato su un'adeguata analisi dei rischi.

Accertamento dell'assenza di doppio finanziamento.

ARGEA assicura un adeguato sistema atto a garantire l'assenza di doppio finanziamento e a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentati a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

Ad ogni progetto verrà attribuito un Codice Univoco di Progetto (CUP) che dovrà essere riportato su tutti i giustificativi di spesa presentati per le richieste di rimborso con le domande di pagamento.

In particolare sarà verificata, attraverso apposite check list, la presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa (es. fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, c/c per la tracciabilità dei flussi finanziari, il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU e alla Misura PNRR M2C1 I2.3, ecc.) al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento.

Nel caso di delega di attività, la Regione dovrà, comunque, garantire il monitoraggio e la supervisione delle eventuali attività delegate.

Conservazione documentale

ARGEA assicurerà la conservazione agli atti di tutta la documentazione atta a comprovare le attività svolte. Su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento e/o dei competenti degli Organi di audit/controllo, detta documentazione sarà essere messa a disposizione e/o trasmessa prontamente. Come precedentemente specificato il rispetto di tale principio è un elemento obbligatorio e qualificante nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, per i beneficiari, un elemento essenziale per l'ammissibilità della spesa.

Art. 17

Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese e controlli

Il sostegno può essere erogato secondo le seguenti modalità:

- anticipo;
- saldo.

Si ricorda che potrà essere rendicontato solo l'importo imponibile della fattura in quanto l'IVA risulta un costo detraibile.

Ai fini della rendicontazione delle spese, i soggetti beneficiari devono:

- inviare una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 31 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione, verificata e perdurante, comporterà l'avvio del provvedimento di revoca delle agevolazioni;
- garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, in modo tale da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR mediante transazioni all'interno di un conto corrente dedicato o di un sottoconto corrente dedicato.

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. ARGEA ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, anche in loco, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo", nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

17.1 Anticipo

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 30% della spesa ammissibile per l'investimento che deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

L'anticipo può essere richiesto, entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario della comunicazione di concessione del contributo. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento e della fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento, a favore dell'Organismo Pagatore, di importo pari all'anticipazione concessa, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi pubblicati sul sito IVASS (Istituto di vigilanza delle Assicurazioni).

Il beneficiario, dopo la presentazione della domanda di pagamento (operazione di rilascio sul sistema SIAN), sulla base dei dati inseriti nel sistema, può produrre la garanzia coerentemente alla tipologia di richiesta di pagamento presentata, secondo uno dei diversi modelli resi disponibili.

L'identificativo univoco della garanzia (codice a barre) viene automaticamente assegnato dal sistema SIAN al momento della stampa definitiva della garanzia.

Il beneficiario si reca presso la sede dell'Ente garante con la garanzia e la domanda di pagamento presentata sul SIAN, per completare e sottoscrivere la garanzia.

L'Ente garante svolge le seguenti attività:

- compila, negli appositi campi del frontespizio, i dati variabili di propria competenza (numero garanzia, data inizio validità della garanzia, dati dell'Ente garante e dell'agente firmatario, sede legale se non indicata nella carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale);
- completa la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente garante stesso;
- sottoscrive insieme al beneficiario dell'aiuto, la garanzia, indicando cognome e nome dell'agente firmatario e apponendo la firma per esteso ed in modo leggibile.

Il beneficiario dell'aiuto consegna la garanzia, debitamente completata e sottoscritta dalle parti, all' ARGEA che, nella fase di registrazione sul sistema SIAN dell'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa garanzia, provvede a:

- inserire a sistema i dati del frontespizio della garanzia;
- richiedere la conferma di validità della garanzia tramite PEC alla Direzione Generale dell'Ente garante. Nel caso di Enti garanti con sede legale all'estero la richiesta di conferma deve avvenire con raccomandata a/r;
- effettuare l'upload sul sistema SIAN della:
 - a) garanzia scansionata in formato elettronico (PDF);
 - b) richiesta di conferma di validità della garanzia;
 - c) risposta della conferma di validità della garanzia da parte dell'Ente garante, registrandone l'esito (confermata/non confermata).

La Direzione generale dell'Ente garante deve trasmettere all'Ufficio istruttore competente l'esito della conferma, solo ed esclusivamente via PEC. Gli Enti garanti con sede legale all'estero, non disponendo di PEC, devono rispondere tramite raccomandata.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Nel caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previa formale richiesta del beneficiario.

L'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni predisposte da ARGEA procede allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

17.2 Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (SCHEDE E) attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati, il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e, per ciascuno di essi, l'assenza di doppio finanziamento e di aderenza al principio DNSH;
- perizia asseverata resa da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta con firma digitale, che attesti:
 - a) la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, nonché il requisito di "nuovo di fabbrica";
 - b) il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (rif. DM 413219 del 08 marzo 2023 – Allegato I - Scheda A – Checklist DNSH);

Si precisa che il tecnico deve essere indipendente rispetto all'impresa beneficiaria, al fornitore, al tecnico progettista e/o direttore dei lavori e, in generale, rispetto a qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'investimento.

- foto georeferenziate per attestare il momento ed il luogo in cui l'investimento si trova, ossia presso la sede operativa a cui lo stesso è destinato. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura delle macchine, delle attrezzature, degli impianti;
- elenco riepilogativo delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, della corretta apposizione del CUP;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente, unitamente alla documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione. Si ricorda che, a pena di inammissibilità della spesa, le date di emissione dei giustificativi di pagamenti e della loro tracciabilità devono essere sempre anteriori alla data di rilascio sul sistema SIAN della domanda di pagamento e allegati alla stessa.

17.3 Norme generali sulla corretta effettuazione delle spese

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, **le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.** Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex articolo 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex articolo 44 D.Lgs. 385/93) sui beni aziendali.

17.4 Tracciabilità dei pagamenti

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (RiBa). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la RiBa o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'Istituto accettante il pagamento (Banca, Poste);
- h) Il pagamento in contanti non è consentito.**

Si ricorda che su tutti i giustificativi di spesa e di pagamento (fatture, bonifici, liberatorie, ecc.) dovranno essere riportate le seguenti informazioni: il CUP assegnato, il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura **Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE - PNRR M2C1, Investimento 2.3, sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”**.

Tutte le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima della comunicazione del CUP, dovranno, comunque, assicurare la tracciatura di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura **Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE - PNRR M2C1, Investimento 2.3, sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”**.

17.5 Controlli in loco ed ex post

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono completati da controlli in loco per verificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti, tramite misurazioni o rilievi di natura tecnica, e l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento ammesse e che non riguardano operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi, su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa erogata da ARGEA.

La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento e in base ad un fattore casuale. I controlli in loco comprendono una visita presso il luogo di realizzazione delle opere e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato munito di delega.

Per le operazioni oggetto di finanziamento, ARGEA esegue i controlli ex post finalizzati a verificare, nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale, il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato. I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari almeno all'1% della spesa erogata da ARGEA per l'intervento e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base a un fattore casuale. I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile. Il soggetto attuatore conserva puntuale evidenza dei controlli su indicati. L'Amministrazione titolare e le altre autorità competenti, nazionali ed europee effettuano gli ulteriori controlli di spettanza dettagliatamente disciplinati nel SiGeCo e nelle circolari RGS MEF".

Art.18

Modifiche dell'avviso

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando saranno pubblicate tempestivamente sul sito web della Regione Sardegna.

Le modifiche dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso

Art.19

Modifiche/variazioni del progetto

In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.

Le varianti, indispensabili alla realizzazione del progetto, devono essere valutate dall'ARGEA al fine di assicurare che rimanga garantito il rispetto di principi e obblighi del PNRR.

Nel caso in cui si intenda apportare modifiche al progetto, il beneficiario potrà presentare istanza di variante entro e non oltre i 60 giorni precedenti il termine inizialmente previsto per la conclusione del progetto e comunque sempre nel rispetto del cronoprogramma e dei target PNRR.

A tal fine deve presentare formale richiesta all' ARGEA che verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

- la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dal presente avviso;
- le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
- il mantenimento di tutte le clausole di condizionalità PNRR;
- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

Cambio beneficiario

È possibile il cambio del beneficiario, a condizione che venga fornita, entro 60 giorni dalla data dell'evento (forza maggiore, decesso o cambio beneficiario), documentata comunicazione all'ARGEA, nelle modalità dalla stessa prevista, che il nuovo beneficiario assuma gli stessi impegni per il periodo considerato.

Si precisa che il cambio beneficiario è ammesso per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore;
- decesso del beneficiario;
- cessione di azienda.

L'azienda beneficiaria o il suo erede (in caso di decesso) deve presentare apposita variante, come previsto dalle procedure del manuale SIAN per le DDS, che dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte dell'ARGEA per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione). Inoltre, a seguito del cambio di beneficiario, il soggetto che subentra deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua del periodo di impegno. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua. Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

Art. 20

Proroga

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 dicembre 2025 per la conclusione del progetto di investimento, il soggetto beneficiario può richiedere una (1) proroga per la realizzazione dell'intervento, per ragioni oggettive e debitamente comprovate e per un periodo non superiore a tre (3) mesi.
2. Non può essere ammessa la richiesta di proroga presentata oltre i 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.
3. La domanda di proroga può avere a oggetto alternativamente la data di inizio lavori o la data di fine lavori.
4. La domanda di proroga deve essere inoltrata tramite PEC all'indirizzo argea@pec.agenziaargea.it

5. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario l'accoglimento o il diniego, entro (15) giorni dalla data di ricezione della domanda.

L'eventuale accoglimento deve essere notificato per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 21

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 34, Reg, UE 2021/241, i beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito della presente misura PNRR sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021. Il predetto art. 34 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi tra cui i media e il vasto pubblico. A tal fine, a Soggetti beneficiari espongono correttamente e in modo visibile, l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "**Finanziato all'Unione europea - Next Generation EU**".

Art. 22

Responsabile del Bando

Responsabile della presente misura è il Dirigente pro tempore del Servizio Competitività delle Aziende Agricole in seno all'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma Sardegna.

Art. 23

Tutela della privacy

L'Amministrazione assicura che tutti i dati personali di cui venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii. Infine, i dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

I dati forniti dal soggetto proponente sono acquisiti dal soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente bando.

L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

L'invio della domanda di sostegno presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto proponente, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Art. 24

Meccanismi sanzionatori

L'ARGEA in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 regolamento (UE) 2021/241;
- b) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;

- c) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
- d) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; e) esito negativo dei controlli;
- f) violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

Art. 25

Potere sostitutivo

Qualora a seguito di attività di monitoraggio, si riscontri criticità nell’esecuzione di un progetto finanziato a valere del presente bando, tale da compromettere i target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è attivata la procedura descritta dall’articolo 12 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 26

Soccorso istruttorio

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione può invocare l’istituto del c.d. soccorso istruttorio, con la sola finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti nel procedimento avviato in esecuzione del presente bando.

2. Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni qualvolta il competente Ufficio accerti omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti dal presente bando a pena di inammissibilità o decadenza.

Art. 27

Impugnative

Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:

- a. Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito del procedimento;
- b. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di 26 ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso;
- c. Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento.

Art. 28

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia a quanto disposto dal D.M. n. 53263 del 2 febbraio 2023 e dal D.M. n. 413219 del 8 agosto 2023.